CITTÀ DI VALENZA

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

Adunanze ordinaria di 1^ convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: Legge 112/91 - Commercio su aree pubbliche - Criteri per la assegnazione posteggi e per il funzionamento di mercati, fiere, sagre ed altre attività di commercio su aree pubbliche.

L'anno millenovecentonovantacinque addì ventidue del mese di maggio alle ore 21,30 in Valenza e nella sala riservata alle riunioni si è riunito il Consiglio Comunale previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri. Fatto l'appello per la trattazione dell'argomento sopra indicato risultano:

Presenti i Signori

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
BINA Dario
BOSCO Giovanni
BOSELLI Gianni
BOVE Francesco
BRUNO Giuseppe
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
CRIVELLI Amelio
DI SPIRITO Daniela
GATTI Angelo
GHIOTTO Paolo
GIORDANO Natalina
GRASSI Fabrizio
LENTI Andrea
MANENTI Mario
XXXXXXXXXXXXXXXXX
MONACO Gerardo
NANI Roberto
XXXXXXXXXXXXXXXXX
PANELLI Laura
PATRUCCO Luciano
PAVANELLO Evaldo
RASELLI Gianni
SANTANGELO Rosario
STAURINO Paolo
TERZAGO Enrico
TOSETTI Germano
XXXXXXXXXXXXXXXXX
STANCHI Giovanni

Assenti i Signori

BELZER Gualtiero
CANTAMESSA Franco
CASELLA Paolo
MIGNONE Paolo
ODDONE Piero
VANIN Antonio

Partecipa la Dott.ssa Rosetta Alba DI STEFANO - Segretario Generale - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Germano TOSETTI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di Pubblicazione

Il Segretario Sottoscritto certifica che la presente deliberazione VIENE pubblicata per gg. 15

dal 1 GIU. 1995

al 15 GIU. 1995

Valenza, 1 GIU. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DI STEFANO

Inviato al Comitato Regionale di Controllo

il 01.GIU.1995

Prot. N. 17613

Estremi di esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 28 adottata in data odierna con la quale sono state individuate le aree destinata ad attività di commercio su aree pubbliche di cui alla legge n. 112/91;

Vista la relazione di questo ufficio Annona e Mercati. allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento, dalla quale emerge la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e 'il funzionamento di mercati, fiere, sagre o altre attività di commercio su aree pubbliche;

Vista ed esaminata la bozza di regolamento, redatta dal suddetto ufficio. allegata sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la stessa conforme alle disposizioni legislative. alla volontà del Consiglio Comunale e pertanto meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112/91;

Vista la legge 28.03.91, n.112 e in particolare l'art. 3 comma 4°;

Vista la legge 8.06.90, n.142, "Ordinamento delle autonomie locali";

Viste in particolare le norme di cui agli artt. 32 e 35 della legge 142/90 , l'una che elenca " gli atti fondamentali limitatamente " ai quali il Consiglio Comunale ha competenze, l'altra che assegna alla competenza generale della Giunta tutti gli atti di amministrazione;

Visto il T.U. della L.C.P. 4.02.1915, n. 148 e relativi regolamenti di esecuzione, in quanto applicabili:

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della citata legge 142/90, dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica della deliberazione proposta;

Visto inoltre il parere favorevole espresso ai sensi della succitata norma dal responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile della proposta deliberazione;

Visto, altresì, il parere del Segretario Generale espresso facendo proprio il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ed in relazione alla propria competenza ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 53 della legge 8.06.90, n. 142;

Visto, infine, il parere favorevole espresso ai sensi della 2° parte del 1° comma dell'art. 53 della sopracitata legge, dal Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, parere che assieme agli altri si allega alla presente quale parte sostanziale;

Con 24 voti favorevoli, nessuno contrario, su n. 24 Consiglieri presenti e n. 24 votanti, resi palesemente e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare i "Criteri per l'assegnazione dei posteggi e il funzionamento di mercati, fiere, sagre o altre attività di commercio su aree pubbliche nel testo di cui alla bozza allegata sotto la lett. B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento sopra approvato diventerà operante dopo il superamento del controllo di legittimità e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale.

SETT. 4° UFFICIO ANNONA E MERCATI

OGGETTO: Legge n. 112/91. Commercio su aree pubbliche. Criteri per l'assegnazione posteggi e per il funzionamento di mercati. fiere. sagre o altre attività di commercio su aree pubbliche.

Al CONSIGLIO COMUNALE - SEDE -

La nuova disciplina dettata dalla legge n. 112/91, in materia di commercio su aree pubbliche, stabilisce nuove norme per l'esercizio dell'attività in tale settore.

In particolare prevede che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, oltre ad individuare le aree pubbliche destinate al commercio, provveda a fissare i criteri per l'assegnazione dei posteggi ed il funzionamento di mercati, fiere, sagre o altre attività di commercio su aree pubbliche. nel rispetto delle nuove disposizioni.

L'ufficio scrivente, al fine di concretizzare i modi, le forme e le procedure di svolgimento del commercio su aree pubbliche a livello comunale nel rispetto delle nuove norme vigenti, ha predisposto l'allegata bozza di regolamento che propone a codesto Consiglio Comunale per l'approvazione.

Valenza, 15 MAG. 1995

IL CAPO UFFICIO
(Gabotto Massimo)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI, FIERE. SAGRE O ALTRE ATTIVITA'DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

Fatti salvi, per quanto in essi disposto, la legge 112/91 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4.6.93 nr. 248, nonchè le norme generali sulla disciplina del commercio, l'attività commerciale svolta su aree pubbliche nel Comune di Valenza. nelle sue diverse manifestazioni, è disciplinata dai presenti criteri.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

In base a quanto disposto dall'art. 1 della legge 112/91, il commercio su aree pubbliche può essere svolto nei seguenti modi e con le seguenti relative autorizzazioni:

-Autorizzazione di tipo a): per il commercio svolto, dallo stesso soggetto, quotidianamente sulla stessa area, durante tutta la settimana. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Sindaco.

-Autorizzazione di tipo b): per il commercio svolto, dallo stesso soggetto, su posteggi utilizzati solamente in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Presidente della Giunta Regionale.

-Autorizzazione di tipo c): per il commercio svolto su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 3 - ORARI DI VENDITA

L'orario delle attività di commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 112/91 con apposita ordinanza.

Qualora i mercati venissero a cadere in un giorno festivo infrasettimanale, il Sindaco può consentine lo svolgimento nel giorno feriale che precede tale festività.

ART. 4 - DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 70 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2.10, misurata nella parte più bassa, e può sporgere di cm. 50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai venditori di terraglie, piante e fiori, attrezzi agricoli, ferramenta, arredamenti ed altri generi ritenuti idonei dai competenti uffici comunali, è consentita l'esposizione a terra.

ART. 5 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI

I posteggi relativi alle aree destinate all'attività fissa periodica (annuale o stagionale) di cui all'art. 1 comma 2 lett. b), sono concessi automaticamente agli aventi diritto su segnalazione dei competenti uffici regionali.

I posteggi relativi alle aree destinate all'attività fissa quotidiana (annuale o stagionale) di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), sono per legge legati all'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività.
Tale autorizzazione da automaticamente diritto alla concessione del posteggio e non puo essere rilasciata in mancanza di posteggi disponibili.

Nella domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione comunale debbono essere indicati, oltre alle generalità e codice fiscale del richiedente, i dati relativi all'iscrizione al Registro Esercenti il commercio, la localizzazione e le dimensioni desiderate del posteggio.

Per il rilascio dell'autorizzazione si osservano le disposizioni stabilite dalla legge n. 112/91 e dal relativo regolamento di esecuzione.

ART. 6 - CONCESSIONI DI POSTEGGI NELLE FIERE-FIERE/MERCATO-SAGRE

Gli interessati ad ottenere posteggi nelle fiere, fiere-mercato, sagre di cui all'art. 2 comma 7 e all'art. 3 comma 6 della Legge 112/91, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 248/93, devono presentare, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato, domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, nella quale oltre alle proprie generalità e codice fiscale, dovranno indicare gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su eree pubbliche eventualmente già posseduta. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera e mercato. La relativa graduatoria, formata a cura del competente ufficio comunale, sarà affissa e pubblicata all'albo pretorio del comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato cui si riferisce.

ART. 7 - DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO

A nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente (cioè nello stesso giorno nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione) ai sensi del comma 11 art. 3 della Legge 112/91 e comma 4 art. 3 del D.M. 248/93, salve le eccezioni previste dal comma 7 dell'art. 7 del D.M. 248/93.

ART. 8 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità del dante causa.

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono interessati ed inseriti nelle apposite graduatorie dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio. Nella domanda, dovranno essere indicati, oltre alle generalità e codice fiscale, gli estremi dell'autorizzazione posseduta.

Il competente ufficio comunale provvede alla formazione della graduatoria, in base al disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 7 del D.M. 248/93 tenendo conto del numero delle presenze documentate nella stessa fiera o mercato, a decorre dall'1.1.1994. Ai fini della formazione della graduatoria, l'ufficio conteggerà il numero delle presenze e, a parità di condizioni, la data di iscrizione al Registro Ditte. La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento del mercato o fiera a cui si riferisce.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perchè il frequentatore munito della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra. Agli operatori inseriti nella graduatoria, rimasti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi disponibili, o per rifiuto di quelli disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

ART. 10 - REGISTRI DEGLI OPERATORI

Per ciascun mercato o fiera l'ufficio comunale competente cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione di posteggio, con l'indicazione delle merceologie per cui è autorizzata la vendita e del posto assegnato.
In altro registro, tenuto dallo stesso ufficio, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per le assegnazioni temporanee.

ART. 11 - CANONE DI POSTEGGIO E T.O.S.A.P.

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tasse per l'occupazione di suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 12 - ORARI DI ACCESSO E DI SGOMBERO

L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare due ore prima dell'orario stabilito per l'inizio delle vendite.
Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro un'ora dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

La rimozione delle attrezzature e la pulizia del posteggio dovrà essere anticipata qualora richiesta dagli agenti di Polizia Municipale per motivi contingenti di ordine pubblico e per quant'altro disposto dall'Amministrazione Comunale.

Il titolare di posteggio che non occupi l'area assegnata entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'attività di vendita, perde il diritto al medesimo per la giornata e per l'eventuale periodo di non occupazione.
Il posteggio non utilizzato può essere assegnato ad altro operatore per il periodo di assenza del titolare.

ART. 13 - ESPOSIZIONE DOCUMENTO

E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile, apposito documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione al R.E.C. e al Registro Ditte, nonchè della concessione di posteggio.

ART. 14 - ESPOSIZIONE CARTELLO

Al fine di consentire una facile identificazione del punto di vendita da parte del consumatore, è fatto obbligo ad ogni singolo operatore di esporre, in modo ben visibile, apposito cartello indicante il numero del posteggio ed il nome e cognome dell'operatore.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 38 della legge n. 426/71 e del D.M. n. 375/88 per i prodotti di largo e generale consumo.

ART. 16 - NORME GENERALI

Nei mercati è fatto divieto di usare apparecchi per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
Ai venditori di articoli musicali è consentito fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto e tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe.
Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

Nel Comune di Valenza sono vietate le vendite effettuate con il sistema di "Battitore".
Tutti coloro che svolgono il commercio su aree pubbliche nel Comune di Valenza sono soggetti alle direttive ed alle disposizioni impartite dagli agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato.

I veicoli che trasportano le merci e le attrezzature di vendita possono sostare nell'area di mercato purchè rientrino nello spazio assegnato.

ART. 17 - ATTIVITA' DI VENDITA ITINERANTE

L'attività di vendita svolta in modo itinerante e vietata nelle seguenti località:

---- Nel centro città delimitato dalle seguenti vie comprese:
V.le Padova, via Rimini, v.le Vicenza, v.le Cellini (fino a via Trieste) via Trieste, v.le Dante, v.le Galimberti, l.go Costituzione della Repubblica.

---- A distanza inferiore a mt. 100 dagli ospedali, scuole ed istituti pubblici di istruzione.

---- A distanza inferiore a mt. 10 dagli incroci.

E' comunque vietata la sosta degli operatori in località nelle quali la loro presenza impedisce il libero transito o possa rendersi molesta.

Gli operatori non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

E' vietato arrecare fastidio ai passanti ed al vicinato con grida o atti molesti allo scopo di pubblicizzare la merce.

ART. 18 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione di posteggio è in qualsiasi momento revocabile da parte del Sindaco, per motivi di pubblico interesse.

La concessione stessa è inoltre dichiarata decaduta per le seguenti cause:

---- perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche.

---- mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare ai sensi dell'art. 3 comma 10, della legge n. 112/91.

Nel caso di attività stagionale, la decadenza della concessione di posteggio è ridotta in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno effettivamente avuto luogo o sono stati anticipati per festività, nè delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purchè documentate.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della legge n.241/90, all'interessato e all'Organo che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il Sindaco può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione di posteggio per i seguenti motivi:

---- Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività stabilite dalla legge n. 112/91 e dal relativo regolamento di esecuzione.

---- Mancato rispetto dell'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

ART. 19 - AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI

Gli agricoltori produttori diretti che esercitano la vendita dei proprii prodotti ai sensi della legge n.59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere la concessione di posteggio nelle sole aree pubbliche a tale uso destinate.

La qualità di agricoltore produttore è provata mediante certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune ove sono ubicati i fondi destinati a coltura o allevamento.
Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

La domanda di concessione di posteggio, da presentarsi al Sindaco entro il sessantesimo giorno precedente l'inizio dell'occupazione, dovrà essere redatta in competente bollo e dovrà contenere i seguenti dati:

---- generalità e codice fiscale del richiedente
---- indicazione del posteggio che si chiede di occupare e le dimensioni dello stesso
---- durata dell'occupazione.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato attestante la qualità di produttore agricolo sopra citato e la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

I posteggi saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità di condizioni sarà data priorità agli operatori che dimostreranno di aver accumulato il maggior numero di presenze nella fiera o mercato o posteggio staccato per cui è richiesta la concessione.

All'operatore che senza giustificato motivo non occupi il posteggio assegnato, non sarà conteggiata la presenza relativamente alle future assegnazioni.

Il posteggio non occupato potrà essere concesso, in via provvisoria come spuntista e per un periodo non superiore alla durata dell'assenza del titolare della concessione, ad altro produttore in possesso della documentazione richiesta.

L'ufficio comunale competente curerà la tenuta di un apposito registro in cui saranno iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione di posteggio, nonchè la graduatoria delle domande dei richiedenti.

Per l'attività svolta in modo itinerante dai suddetti operatori, si applicano le norme di cui al precedente art. 16.

ART. 20 - SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui alla legge n.112/91 e relativo regolamento di esecuzione, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Legge n.112/91. Commercio su aree pubbliche. Criteri per l'assegnazione posteggi e per il funzionamento dei mercati, fiere, sagre o altre attività di commercio su aree pubbliche.

SEDUTA DEL 22.5.1995

.....

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANNONA E MERCATI Q.F. 7°

li' 15.05.95

Esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1', prima parte, dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n.142, in ordine alla sola regolarita' tecnica sula proposta di deliberazione citata in epigrafe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gabotto Massimo)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____ Q.F. _____

li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li' 22-5-95

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile, ai sensi del comma 1' dell'art. 53 L. 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con la deliberazione specificata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5', della Legge 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Facendo proprio il parere del responsabile del servizio interessato, sopra riportato, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarita' tecnica ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti del comma 2' dell'art. 53 della Legge 8.6.90, n.142.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Rosetta A. DI STEFANO)

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1', parte 2 a, dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n. 142, sotto il profilo di legittimita', all'adozione della deliberazione proposta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Rosetta A. DI STEFANO)

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

_____

_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Rosetta A. DI STEFANO)